APPROFONDIMENTO CIVILE

Un avvocato coinvolto nella propria crisi coniugale può legittimamente inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita

Data pubblicazione: 02/03/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il presente contributo esplora la complessa questione della *compatibilità tra il ruolo professionale di avvocato e la condizione di parte coinvolta nella propria crisi coniugale*, *specificamente nel contesto della negoziazione assistita in materia di separazione.* Si analizza il confine sottile tra dimensione personale e professionale quando un avvocato si trova a dover affrontare la propria separazione. La disamina chiarisce che, sebbene in numerosi ambiti l'avvocato possa legittimamente assistere sé stesso, la negoziazione assistita familiare presenta peculiarità che rendono tale sovrapposizione ***incompatibile*** nella sua fase più delicata. Si distingue nettamente tra l'atto di 'invito alla negoziazione assistita', considerato un atto meramente prodromico e privo di effetti sostanziali, che l'avvocato-coniuge può legittimamente inviare in proprio, e la successiva 'fase negoziale effettiva'. Quest'ultima, che implica il confronto, la mediazione e la sottoscrizione della convenzione e dell'accordo di separazione – atti giuridicamente vincolanti – richiede imprescindibilmente l'assistenza di almeno un avvocato per parte, il quale deve essere distinto dal coniuge-avvocato. La ragione risiede nella necessità di preservare lucidità, terzietà e capacità di mediazione, qualità essenziali per la validità e la solidità strutturale dell'accordo, che sarebbero compromesse dal diretto coinvolgimento emotivo del professionista. La conclusione ribadisce la possibilità per l'avvocato di avviare la procedura come parte, ma sottolinea l'obbligo di nominare un altro legale prima dell'apertura della fase negoziale in senso tecnico.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Punti di Diritto

- L'avvocato, quando parte di una crisi coniugale, può inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita per la separazione.
- La fase negoziale vera e propria, dalla sottoscrizione della convenzione all'accordo finale, deve essere gestita da un avvocato terzo e distinto dal coniuge-avvocato.
- La sovrapposizione di ruoli nella fase negoziale è incompatibile con i principi di lucidità, terzietà e capacità di mediazione richiesti dalla negoziazione assistita familiare.
- È fondamentale distinguere l'atto prodromico dell'invito (privo di effetti sostanziali) dalla negoziazione in senso stretto (atto giuridico vincolante che richiede assistenza effettiva e terza).
- La mancata designazione di un altro professionista per la fase negoziale comprometterebbe l'effettività della difesa e la solidità dell'accordo.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati